

## CONGEDO MATERNITA' NOVITA' DALLA LEGGE DI BILANCIO 2019

Alle lavoratrici dipendenti, collaboratrici e lavoratrici autonome, lavoratrici a domicilio, socie lavoratrici di cooperative e disoccupate è riconosciuto un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro durante la gravidanza e il puerperio per la durata di cinque mesi.

Nel caso in cui la madre sia impossibilitata a beneficiare di tale diritto quest'ultimo si estende al padre.

La lavoratrice percepisce un'indennità economica in sostituzione della retribuzione. L'astensione e l'indennità economica si estendono anche in caso di adozione o affido di minori. Tali diritti sono sanciti dal Testo Unico sulla maternità e paternità del 26 marzo 2001, n. 151 e dalla legge nota come "Jobs act" del 22 maggio 2017, n. 81.

Tra le nuove disposizioni della Legge di Bilancio vi è l'aggiunta del comma 1.1 all'art.16 del T.U, che riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal giorno successivo la data del parto e nei 5 mesi successivi allo stesso.

Qualora l'ambiente lavorativo e le condizioni fisiche della madre e del bambino lo permettano, la lavoratrice può scegliere di esercitare questa opzione. L'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del SSN (o altro medico con esso convenzionato), e del medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali attestino che tale scelta non arrechi pregiudizio alcuno alla gestante o al nascituro.

L'art.16 D.lgs.151/2001 sancisce il divieto di adibire le donne al lavoro:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'articolo 20;
- d) durante i giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni si aggiungono al periodo di congedo di maternità dopo il parto, anche qualora la somma dei periodi di cui alle lettere a) e c) superi il limite complessivo di cinque mesi.

La data presunta del parto è indicata nel certificato medico inviato in via telematica dal medico e fa stato nonostante qualsiasi errore di previsione. In questo modo ogni mamma può scegliere, compatibilmente con gli obblighi e i divieti previsti dalla Legge, di godere del congedo più idoneo alle proprie esigenze, e tale facoltà assume una connotazione importante soprattutto se affiancata da altre forme di flessibilità come il lavoro agile.

1-bis. Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al 180° giorno dall'inizio della gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla loro salute.

Dott.ssa Rita Gallo  
Addetto Stampa